

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
CONFLITTI DI INTERESSE
DEL
GAL START 2020 SRL

Versione approvata dal C. di A. il 20.10.2023

Art. 1

Premessa

Il presente documento è uno strumento che permette di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle attività del GAL. Il Regolamento tiene conto dei seguenti aspetti:

1. La natura giuridica del GAL in quanto società a partecipazione pubblico/privata;
2. Le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
3. Le finalità del GAL e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle concernenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi statutari del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
4. Il regolamento (CE) 966/2012;
5. Il regolamento (CE) 1303/2013 art. 5 lettera d) e art. 34 comma 3 lettera b);
6. Le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento.

1

Art. 2

Finalità del regolamento

Le finalità del presente regolamento sono:

- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL nel contesto della strategia di sviluppo locale, delle singole Misure/Azioni e nelle procedure di selezione del personale, nonché nelle altre strategie che il GAL gestisce;
- garantire che, in sede di selezione degli interventi/domande di sostegno, i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla medesima selezione;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Art. 3

Definizione di conflitto di interessi

Si configura una ipotesi di conflitto di interessi in tutti i casi in cui un soggetto investito della capacità di svolgere un'attività tecnica o amministrativa funzionalizzata sia anche portatore di un interesse privato correlato con quella attività.

Art. 4

Ruolo dei soci del GAL nella gestione delle azioni

I soci privati del GAL che assumono la carica di amministratore del GAL, ovvero i soggetti giuridici rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAL, non potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PDA, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito dell'attuazione del PDA. Tal disposizione non trova applicazione per il caso degli enti pubblici.

I soci privati che non assumano la carica di amministratore del GAL, ovvero i soggetti giuridici non rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAL, invece, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PDA e per diventare fornitori del GAL.

Al GAL compete l'obbligo di evitare, nell'attuazione del PDA, l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni. In particolare, fatto salvo quanto già esplicitato in precedenza circa il ruolo dei soci, tale obbligo ricorre nei seguenti casi:

- tra i componenti del CdA del GAL e i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione dei progetti (sia per le operazioni a regia diretta che per quelle a bando);
- tra i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione (dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni) dei progetti ed i partecipanti ai suddetti bandi o avvisi pubblici (sia per le operazioni a regia diretta che per quelle a bando);
- tra istruttori e controllori (dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni): colui che partecipa al processo di istruttoria iniziale di un determinato progetto/operazione, non può partecipare al processo di verifica in itinere e finale dello stesso progetto/operazione.

Nel caso di esistenza di condizioni di conflitto di interessi, incompatibilità, sovrapposizione di funzioni, i soggetti interessati (componenti del nucleo di valutazione/commissioni, istruttori, verificatori, componenti del CdA del GAL) sono tenuti a segnalare tempestivamente tale circostanza con conseguente obbligo di astenersi dal partecipare a tali procedure.

In linea generale, il GAL adotta nello specifico tutte le misure necessarie ed opportune in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e conflitti di interesse nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine, il GAL predispone ed attua il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con apposita delibera ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012 che reca le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 5

Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi. In quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione sulle potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui ne abbia avuto comunicazione per le conseguenti decisioni in merito.

Art. 6

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento, si rinvia alle Disposizioni di attuazione adottate dalla Regione BASILICATA e alle norme vigenti in materia.